

DICHIARARE IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione n. 54 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R. dal 13 GIU. 2013 al _____
Matera, _____

IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

L'anno duemilatredecim il giorno tredici del mese di giugno il dott. Vito Ruggieri, Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale dell'Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 54/2013 DEL 13 GIU. 2013

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – liquidazione.



IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 all'anno 2012;

CONSIDERATO che:

- l'IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, nel delineare la disciplina del nuovo tributo, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina dell'ICI, che è data non solo dalle norme contenute nel decreto istitutivo dell'imposta comunale - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ma anche da quelle intervenute successivamente sul tributo, previste da altri provvedimenti legislativi.
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il presupposto impositivo dell'IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che sono soggetti passivi IMU:
 - il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- l'art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).
- l'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76%, e che tra le suddette fattispecie rientrano anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;

CONSIDERATO che il comma 4 dello stesso art. 13 prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 o C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

e che per le aree fabbricabili l'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, dispone che la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011, stabilisce, in via generale, che l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

CONSIDERATO che l'art. 13, comma 12 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il pagamento dell'IMU, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire a mezzo del modello di versamento unitario (F24);

VISTO il provvedimento del 12 aprile 2012, con il quale l'Agenzia delle entrate ha approvato le modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise ai fini del versamento dell'importo sopra citata;

CONSIDERATO che l'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011 non prevede il versamento in tre rate dell'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, ma il pagamento in due rate di cui la prima, entro il 17 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce che nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU dovuta per:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

CONSIDERATO l'articolo 10, comma 4 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;

CONSIDERATO il comma 380, dell'articolo 1 della legge n. 228/2013 che recita: "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

QUANTIFICATA sulla base delle norme sopra richiamate dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile della Posizione Bilancio in complessivi € 45.461,00 l'IMU da versare entro il giorno 17 giugno 2013, il cui dettaglio è riportato nel tabulato agli atti dell'Ufficio, di cui di seguito si espone la seguente sintesi:

- € 45.370,00 la quota spettante ai Comuni di cui € 152,00 IMU su aree edificabili;
- € 91,00 la quota spettante allo Stato; su fabbricati categoria D;

ACCERTATO che il suddetto onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza al capitolo 10501.009 "IMU" che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare e liquidare, in conto competenza del Bilancio di previsione 2013 esecutivo ai sensi di legge, sul capitolo delle uscite 10501.009 "IMU" la somma complessiva di € 45.461,00;
3. di corrispondere ai Comuni della provincia materana ed allo Stato, a mezzo delegazione di pagamento F24, le somme a ciascuno spettanti per le unità immobiliari per le quali non si applica la sospensione richiamata in narrativa, a titolo di IMU 1° acconto anno 2013 indicate nel tabulato di dettaglio agli atti dell'Ufficio, per complessivi € 45.461,00;
4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

